

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 08/10/2013

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/35513-precedenti-del-tribunale-penale-federale-svizzero-in-tema-di-tortura>

Autore: Baiguera Altieri Andrea

Precedenti del tribunale penale federale svizzero in tema di tortura

PRECEDENTI DEL TRIBUNALE PENALE FEDERALE SVIZZERO IN TEMA DI TORTURA

del Dottor Andrea Baiguera Altieri lic. jur. svizzero

and.baiguera@libero.it
baiguera.a@hotmail.com

L' autore specifica che la presente Pubblicazione integra e completa il panorama dottrinario germanofono e francofono illustrato nel precedente Articolo reperibile in www.diritto.it/docs/35473 (La tortura nel Diritto svizzero – Profili normativi)

1. BGE del 16/02/2011

In data 21/03/2006, il Presidente del Tribunale di Gostivar (Macedonia), unitamente all' Inter.Pol., ha domandato l' arresto di un cittadino macedone domiciliato in Canton Ticino e fuggito dai Balcani dopo essersi reso responsabile di tentato omicidio volontario nei pressi di Skopje. Il 13/10/2010, l' Ufficio Federale di Giustizia e Polizia ha ingiunto alla Polizia Cantonale ticinese di dar corso senza indugio all' arresto provvisorio in attesa di estradizione. Il macedone, lo 08/10/2010, aveva strumentalmente avanzato domanda di Asilo alla Confederazione. Tuttavia, con pertinente Decreto, il Bundesgericht ha negato lo stato di rifugiato, in tanto in quanto il cittadino slavo in parola non era indiziato per reati di matrice politica, bensì per tentato omicidio volontario.

L' autentico nodo problematico da sciogliere era l' eventuale tortura e/o maltrattamenti che, a parere del macedone ricorrente, si sarebbero verificati nella propria Nazione, ove la vendetta dei parenti a mezzo di arma da taglio fa parte della plurisecolare tradizione pseudo-giuridica non scritta. Infatti, il Difensore dell' arrestato affermò che << ... se [il reo] fosse estradato, la sua vita sarebbe in pericolo, poiché i parenti della persona che lui ha accoltellato ... attendono il suo rimpatrio per vendicare la morte del congiunto >>.

Il Bundesgericht, in data 16/02/2011, ha respinto il ricorso dell' estradando. Vero è che l' estradizione non è mai concessa, dalla Svizzera, in caso di uso sistematico della tortura o della pena capitale nella Nazione richiedente l' estradizione (BGE 135 IV 212 e BGE 123 II 595). Analogamente, la Svizzera reca l' obbligo di accertarsi che il trattamento penitenziario sarà equo e sufficientemente dignitoso.

Tuttavia, nel Precedente in analisi, << colui che teme una vendetta da parte di privati cittadini deve almeno rendere verosimile che il Paese che chiede l' estradizione non è disposto a prendere tutte le misure necessarie per tutelarlo durante la procedura e l' esecuzione della pena >> (BGE del 16/02/2011). L' Ordinamento macedone non eccelle per salubrità ed igiene dei propri Penitenziari. Ciononostante, dopo la secessione dalla ex Jugoslavia, la Macedonia, a mezzo Protocolli internazionali, si è seriamente impegnata a proteggere i propri reclusi da vendette private, “ leggi del taglione “, torture ed altre forme disumane di esecuzione penitenziaria. Dunque, l' usanza slavo-balcanica di torturare sino alla morte un rivale del proprio clan non può costituire causa ostativa verso un' Ordinanza di estradizione, in tanto in quanto le Istituzioni carcerarie si sono normativamente impegnate, da ben 14 anni di Prassi concreta , ad evitare contatti violenti tra il ristretto ed i congiunti della Parte Lesa. Del resto, dal 1999, la Macedonia ha aderito anch' essa al garantismo accusatorio della CEDU nonché di molti altri Accordi internazionali contro la tortura o ogni altro tipo di trattamento espriativo crudele e degradante. Pertanto, il macedone estradando sarà protetto dalle usanze vendicative presenti nella tradizione slava. La tortura non è presumibile né assolutamente certa, specialmente perché << non risultano particolari problemi di questo Stato [la Macedonia] con il fenomeno delle vendette di sangue >>. Viceversa, avrebbe senso negare l'

estradizione in presenza di un Ordinamento volutamente e istituzionalmente violento, insicuro ed aperto all' ingresso di parenti della Parte Lesa nei propri Penitenziari (si pensi al caso delle teocrazie arabe o medio-orientali).

2. BGE del 14/06/2011

Nel 2007, la Pretura di Iasi (Romania) ha condannato un diciassettenne rumeno latitante in Canton Ticino dopo aver fratturato la mandibola ad un avversario con un forte pugno in volto. Nel 2010, il reo è stato rintracciato e, nel 2011, egli è stato posto in detenzione estradizionale presso il Penitenziario La Stampa di Lugano. L' estradizione verso la Romania è stata concessa sulla base del Protocollo Bilaterale Berna – Bucarest ratificato nel 1997. Tuttavia, il giovane estradando ha esternato molte motivazioni pretestuose, tanto fattuali quanto giuridiche, al fine di evitare l' estradizione.

In primo luogo, il ricorrente estradando ha censurato il fatto che, nella propria Nazione, un contumace munito del solo Difensore d' ufficio non possiede sufficienti garanzie trattamentali nonché procedurali. In buona sostanza, il condannato in parola ha qualificato come << tortura >> l' inefficienza cronica dell' Ordinamento Processuale rumeno. Tale contestazione è stata respinta dal Bundesgericht, poiché la Pretura straniera di Iasi ha riconosciuto all' estradando << il diritto di ottenere un nuovo Processo per i fatti giudicati in sua assenza >> (BGE del 14/06/2011). Dunque, non è corretto reputare alla stregua di una << tortura >> la Procedura Penale rumena (MOREILLON 2004)

In secondo luogo, l' estradando rumeno ha definito eccessiva la condanna ad 1 anno e 4 mesi, alla luce della propria minore età all' epoca dei fatti. Ciononostante, anche in questo caso, il Bundesgericht non ha rilevato alcuna violazione del Diritto Penale Minorile, sia dal punto di vista nazionale sia dal punto di vista internazionalistico (SCHNEIDER & GARRE 2007 ; BÜTIKOFER REPOND & QUELOZ 2004 ; HEIMGERTNER 2002 ; VIREDAZ 2010 ; GÜRBER & HUG & SCHLÄFI 2007)

Il ricorrente ha tentato di sottrarsi all' estradizione pure qualificando come <<torturatore>> un Ordinamento eccessivamente severo in raffronto a quello elvetico. In realtà, il Sistema giuspenalistico rumeno (si veda BGE 121 II 296) non contiene alcuna ipertrofia giustizialistica, perché << le pene irrogate al ricorrente sono certamente molto severe, ma non appaiono esagerate a tal punto da ritenerle slegate da qualsiasi rapporto con gli atti a lui rimproverati >> (BGE del 14/06/2011).

Un quarto cavillo pretestuosamente esperito dall' estradando rumeno è consistito nel considerare << torturatrice >> una Sentenza di condanna assai pesante non tanto verso il condannato, quanto, piuttosto, verso la propria famiglia, moralmente e finanziariamente retta dal reo. Il Bundesgericht (v. BGE 120 Ib 120 e BGE 117 Ib 210) ha rigettato pure questa censura fattuale, dal momento che << qualsiasi pena subita compromette le relazioni familiari e professionali ... è una conseguenza inevitabile e quindi accettabile ... che comporta i normali inconvenienti, certo seri, ma legati di per sé all' espiazione di qualsiasi pena detentiva >> (BGE del 14/06/2011)

Un quinto ed ultimo motivo di ricorso si è sostanziato nell' asserire, da parte del ricorrente, che i Penitenziari rumeni praticano regimi e forme espiativi tanto degradanti da poter essere considerati una << tortura >> nel senso psico-fisico. Il Bundesgericht, fermo restando quanto garantisticamente dichiarato in BGE 133 IV 76, ha contestato all' estradando che << allo stato attuale [nei Penitenziari rumeni] non vi sono elementi che permettono di evidenziare problemi generalizzati a livello di rispetto dei diritti umani >> (BGE del 14/06/2011), tanto più perché la Romania è membro dell' UE dallo 01/01/2007, ha seriamente ratificato e concretamente rispettato la CEDU, il Patto ONU II e molte altre Convenzioni transnazionali contro la tortura ed i trattamenti

carcerari disumani.

3. BGE del 12/09/2012

Addì 25/08/2011, il Tribunale regionale russo di Shilovo aveva disposto la ricerca e la cattura di un cittadino lituano, classe 1965, accusato di smercio, tra il 2000 ed il 2003, di sigarette con marchio adulterato, di documenti falsi, di attestati governativi frutto di stampa clandestina, di francobolli, timbri e formulari materialmente plagiati. Tutto ciò per un danno alla Pubblica Amministrazione del Distretto di Ryazan (Russia) pari a decine di Milioni di Dollari statunitensi. Nel 2011, l' Inter.Pol di Mosca rintracciò il responsabile in Canton Ticino e, nel 2012, il predetto latitante venne posto in stato di arresto alla Farera (Cadro di Lugano) in attesa di estradizione. Dopodiché, il ricercato venne consegnato alla Polizia russa, ma trascorsero ancora due anni per valutare i ricorsi presentati dall' estradando al Bundesgericht (Sezione Corte dei Reclami penali). Il fine del detenuto era quello di evitare il rimpatrio forzoso.

Sotto il profilo formale, la domanda di estradizione in lingua russa conteneva ben cinque nomi e cognomi diversi da quelli del lituano ed il contesto dell' istanza era assai confuso e contraddittorio, al punto da far legittimamente pensare ad una losca vendetta di matrice politica e strumentalizzata. Vero è che (BGE 132 II 81), l' Autorità svizzera rogata non esamina i profili di merito, ma, nel caso in esame, le contraddizioni e le lacune lasciavano spazio al fondato timore di un *fumus persecutionis*, diversamente definibile come una forma di sottile tortura e di abuso giudiziario, non meno doloroso di una violenza fisica. Sussisteva, in buona sostanza, il legittimo sospetto che il lituano recluso formasse l' oggetto di un c.d. “ regolamento di conti “ tra ex dirigenti dell' Unione Sovietica. Non si trattava di una fantasia complottistica, poiché anche il Tribunale Regionale russo di Shilovskij (Distretto di Rjazan) ammise di non aver regolarmente notificato Atti Processuali al ricorrente, sino al giorno dell' incarcerazione in Canton Ticino. Anche secondo la Dottrina , << la domanda di cooperazione in materia penale è irricevibile se vi è motivo di credere che il procedimento all' estero non corrisponda ai principi procedurali della CEDU e del Patto ONU II ... il giudice deve dar prova di una prudenza particolare (BGE 130 II 217) ... il rispetto delle garanzie procedurali vale per tutti >> (ZIMMERMANN 2009). Le omesse Notifiche potrebbero essere un segnale importante nonché angosciante di un Processo irrituale, persecutorio e politicizzato. La BGE del 12/09/2012 risolse parzialmente il suesposto problema obbligando la Magistratura russa a riformulare *ex novo* tutti i capi d' accusa non ancora notificati all' estradando.

Ognimmodo, anche a prescindere da quanto or ora descritto, Amnesty International, unitamente alla Corte Europea dei Diritti dell' Uomo, ha affermato che molti Penitenziari russi, compreso quello assegnato all' estradando, praticano trattamenti espriativi crudeli e disumani, del tutto assimilabili alla nozione settecentesca di << tortura >>. La Svizzera, ex Art. 3 CEDU ed ex Art. 7 Patto ONU II << non presta il suo appoggio a procedure che non garantirebbero alla persona perseguita uno standard di protezione minima corrispondente a quello offerto dal Diritto degli Stati democratici ... e nessuno può essere rinvitato in uno Stato in cui rischia la tortura >> (BGE del 12/09/2012) (si vedano pure, nella Giurisprudenza federale elvetica, BGE 130 II 217, BGE 126 II 324, BGE 125 II 356, BGE 123 II 161 e BGE 122 II 140).

Il Bundesgericht, in BGE 134 IV 156, offre , a tal proposito, un' interessante tripartizione esegetica:

1. vi sono Paesi europei continentali e nord-americani verso i quali l' estradizione è pressoché automatica, in tanto in quanto non sussiste il rischio o la tradizione di torture psico-fisiche
2. esistono Ordinamenti, come quello russo e quello lituano, nei quali si sono spesso riscontrati maltrattamenti e crudeltà. In tal caso, l' Ambasciata competente per territorio deve impegnarsi a vigilare fattualmente, giorno dopo giorno, sul regime espriativo
3. alcuni Paesi (quasi tutti teocratici ed islamici) applicano sistematicamente e preordinatamente la tortura e la Svizzera non concede dunque mai l' estradizione, nemmeno per gravi reati.

Nel caso dell' Unione Sovietica, molti Precedenti giurisprudenziali, tra cui BGE 126 II 324,

esortano alla massima cautela, in tanto in quanto i carceri russi e lituani sono insalubri, sporchi, senza idonei servizi igienici, senza medici, senza farmaci, umidi, poco areati, poco illuminati da luce naturale. Necessita, pertanto, la massima prudenza da parte delle Ambasciate e dei Consolati. Nella BGE del 12/09/2012, l' estradizione del latitante lituano è stata concessa dalla Confederazione soltanto dopo la dazione di serie garanzie, tra cui la possibilità, da parte del Consolato svizzero a Mosca, di effettuare periodiche visite al recluso, senza testimoni e registrazioni e senza limitazioni temporali.

Non è nota la sorte trattamentale odierna del lituano oggetto della presente Sentenza. Senza dubbio, rimane molto preoccupante che l' estradato, pochi mesi prima dell' espulsione dalla Svizzera, si sia dichiarato vittima di torbide vicende di potere estranee ai reati contestatigli. Del resto, sin dai tempi dell' ex Unione Sovietica, il delitto politico o la semplice dissidenza ideologica venivano soffocati attraverso incarcerazioni illegali e barbariche torture (BGE 130 II 337, BGE 115 Ib 68, BGE 109 Ib 317, BGE 123 II 161 e BGE 122 II 373)

4. BGE del 20/03/2008

Addì 10/07/2006, il Tribunale di Buiucani (Moldavia) richiese l' arresto di un italiano residente in Canton Ticino e ritenuto responsabile dello storno fraudolento di 70.000 euro da una Società Commerciale con sede legale ed operativa a Chisinau (Moldavia). La vicenda sembrava risolta, quando, tramite l' Inter.Pol., il dirigente aziendale italo-svizzero venne arrestato in attesa di estradizione. Anche il Bundesgericht, in data 05/09/2007, non manifestò, almeno inizialmente, particolari censure contro l' espulsione del presunto amministratore infedele verso la Moldavia. Tuttavia, il 24/01/2008, l' italiano detenuto manifestò seri problemi di salute e, soprattutto, dichiarò che la Repubblica di Moldavia attendeva l' estradizione per motivi di vendetta politico-istituzionale. I timori di una persecuzione ideologica convinsero il Bundesgericht a rigettare l' istanza di estradizione e, il 26/02/2008, l' estradando venne rimesso in libertà dopo alcuni giorni di ospedalizzazione.

In molti altri casi (BGE 111 Ib 138, BGE 132 II 469, BGE 128 II 355), la Corte dei Reclami Penali presso il Bundesgericht ha rifiutato e rifiuta l' estradizione se << *la persona perseguita solleva un' obiezione di natura politica, o quando ella dimostra che i fatti descritti nella domanda di estradizione sono dei delitti politici puri (o assoluti), dei delitti politici relativi o delle infrazioni connesse a tali delitti* >> (BGE del 20/03/2008). Nel caso in esame, il *fumus persecutionis* di matrice ideologica era indubitabile (cfr. anche con BGE 122 II 373)

L' estradando del BGE del 20/03/2008 era giunto in Moldavia nel 2000, ponendo in essere brillanti iniziative commerciali, con un' eccellente stima presso la classe politica di destra e con amicizie pubbliche con personaggi influenti del Governo e della Presidenza della Repubblica di Moldavia. Nel 2001, ciononostante, alcuni importanti seggi parlamentari furono vinti dalla sinistra, la quale cominciò, sino al 2005, ad ostacolare l' imprenditore italo-ticinese, con minacce, ricatti, pressioni, concussioni, diffamazioni e calunnie. In particolar modo, il desiderio di vendetta politica venne aumentato quando l' estradando aiutò una giornalista francese nel predisporre un documentario sulla tratta di esseri umani per l' espianto a pagamento di organi.

Nel BGE del 20/03/2008, l' estradizione , infine, non venne concessa, giacché la Pubblica Amministrazione della Moldavia intendeva << *punire un individuo per ... opinioni politiche* >> (BGE del 20/03/2008). Ovverosia, la Svizzera, salvo il caso di crimini violenti o contro l' umanità, protegge sempre ogni estradando qualora il reato contestato è (cfr. con BGE 130 II 337):

1. **un delitto politico assoluto** non violento (sedizione o alto tradimento)
2. **un delitto politico relativo**, ovverosia un reato di Diritto Penale comune non violento e connesso a motivazioni ideologiche
3. **un fatto connesso ad un' infrazione politica**, sempre a condizione che tale fatto non possieda connotati fattuali violenti o terroristici

Nel caso del BGE in esame, il Procedimento penale coltivato dalla Moldavia si iscriveva nel quadro di un << *regolamento di conti* >>, come già accaduto nei Precedenti di BGE 123 II 161,

BGE 122 II 373 e BGE 132 II 469. L' imprenditore italo-ticinese oggetto di persecuzione politica in Moldova aveva apertamente sostenuto e finanziato un Partito di destra contro la sinistra, almeno fino al 2005. Inoltre, nel 2003, il ricorrente del BGE del 20/03/2008 aveva contribuito, con le proprie risorse finanziarie, ad un documentario contro la mafia e la politica corrotta, che portavano avanti un traffico di organi umani per trapianto tra la Moldova, la Turchia ed Israele. Dunque, se estradato in Moldova, il ricorrente rischiava torture, maltrattamenti e regimi espiativi disumani e degradanti, così come denunciato dall' Ambasciatore della Repubblica italiana a Berna con una notula diplomatica di protesta recante data 19/10/2007. I rischi di torture psico-fisiche in Moldova vennero confermati, avanti al Bundesgericht, anche dai familiari, da un noto Avvocato moldavo del Foro di Chisinau, nonché da un Funzionario dell' UNICEF in Moldova. In un Rapporto del 14/09/2007, il Consiglio d' Europa aveva denunciato le sottili torture psicologiche persecutorie della sinistra moldava. Esse venivano poste in essere contro tutti i Partiti dell' opposizione di destra, come << *Moldova Nostra* >> ed il << *Partito Sociale Democratico* >>. Non si trattava sempre e solo di torture fisiche, ma anche di Procedimenti giudiziari o amministrativi ossessivi e pretestuosi finalizzati ad intimorire, indebolire e neutralizzare gli oppositori ed i dissidenti. Persino Amnesty International aveva scoperto gravi violazioni dei Diritti dell' Uomo in Moldova, maltrattamenti nei Penitenziari, assenza di igiene nelle celle, percosse e torture ai reclusi, denutrizione e corruzione abbondante nella Magistratura moldava (v., nella Giurisprudenza federale elvetica, BGE 126 II 324, BGE 125 II 356, BGE 123 II 161, BGE 122 II 140 e BGE 133 IV 76).

Durante la loro visita istituzionale del Settembre 2007, BERTRAND & UMMEL & HARDING (2007), in nome e per conto del Comitato europeo per la prevenzione della tortura, avevano scoperto e documentato, nei Penitenziari moldavi, maltrattamenti non bagatellari, schiaffi, pugni, calci, colpi di manganello, sovente sulle vittime ammanettate, scariche elettriche, semi-asfissia con maschere a gas e colpi assestati sulla pianta dei piedi. Nel Rapporto del 23/10/2007, AMNESTY INTERNATIONAL (2007) qualificava come sistematico l' impiego della tortura in carcere nella Moldova, come dimostrato dal raccapricciante *leading-case Nicolae Boicenco*. Dal 2005 al 2007, l' Ordinamento Penitenziario moldavo ha ricevuto ben 12 pesanti condanne da parte della Corte Europea dei Diritti dell' Uomo, per la violazione dell' Art. 3 CEDU (cfr. , in Dottrina, con i Principi teorici ampiamente e compiutamente dissertati da MUTAF 2006). L' imprenditore italo-ticinese del BGE del 20/03/2008 soffriva, inoltre, di una sindrome depressiva grave con forte componente ansiogena e con suicidalità attiva. Tale patologia sarebbe senz' altro stata aggravata in caso di estradizione verso un carcere moldavo. Anzi, il ruolo politico attivo del ricorrente comportava, ancor di più, un serio << *Gefahr von Folter* >> [pericolo di tortura] (BGE del 20/03/2008, punto 4.2.5, interpolazione in lingua tedesca).

5. BGE del 22/01/2010

Il 23/11/2007, il Tribunale superiore di Bar (Montenegro), unitamente al Tribunale di primo grado di Ulcinj (Montenegro) ha condannato ad un anno di reclusione un cittadino montenegrino residente nella Svizzera italoфона. L' accusa era di aver messo in circolazione banconote false, pagando merce in un supermercato del Montenegro con 500 euro contraffatti. Il condannato, con due ricorsi del 23/02/2007 e del 23/03/2007, aveva presentato domanda di Asilo Politico alla Confederazione Elvetica, che , comunque, respinse le due summenzionate istanze. In data 01/02/2008, l' InterPol di Podgorica riuscì a rintracciare il montenegrino, che venne incarcerato alla Farera (Canton Ticino) in attesa di estradizione. Tuttavia, il 10/04/2008, la detenzione intramuraria venne giudicata eccessiva. Pertanto, l' estradando del Montenegro poté tornare a piede libero, alle condizioni di versare una cauzione di 5.000 Franchi, di farsi sequestrare i Documenti d' Identità, di attenersi all' obbligo di firma ogni due settimane e di rinunciare ad ogni spostamento fuori dal territorio svizzero. Nel frattempo, nell' Aprile del 2009, le Autorità del Montenegro chiesero, per altre due volte, l' estradizione, ma il Bundesgericht si riservò, con Decreto dello 07/04/2009, di valutare se sussistesse *fumus persecutionis* a causa dell' ideologia politica dell' estradando di nazionalità montenegrina. In data 08/05/2009, il reo si dichiarò << *perseguitato per*

motivi politici >>. Il 22/05/2009 ed il 19/08/2009, il Bundesgericht rigettò tuttavia ogni istanza di Asilo Politico.

Nel proprio ricorso, l' estradando lamentò un accanimento ipertrofico, nei propri confronti e nei confronti del proprio padre, da parte della Polizia e della Magistratura del Montenegro. Ovverosia, nel periodo 2005/2006, il condannato patì svariate decine di multe per presunte infrazioni stradali. Inoltre, il 17/06/2006, egli fu messo in stato di fermo perché in possesso di Carta d' Identità e Patente materialmente false. Nel 2006, l' estradando venne di nuovo processato per falsità materiale di Atti Pubblici e di banconote. Nel 2007, il ricorrente, prima di fuggire in Svezia e, successivamente, in Canton Ticino, subì ben sei convocazioni in Caserma per motivi banali. In buona sostanza, la Pubblica Amministrazione montenegrina avrebbe inteso punire, con modalità ossessivamente persecutorie, il ricorrente. Si tratterebbe, dunque, di un caso di tortura giudiziaria assai simile a quello esaminato nel BGE del 20/03/2008. Tuttavia, risultò poi altrettanto vero che il cittadino del Montenegro si era reso responsabile di infrazioni al BetmG ed al Codice della Strada anche durante la sua permanenza in Svizzera.

In modo poco credibile, il ricorrente si auto-qualificò << *perseguitato politico* >> nella sua qualità di semplice simpatizzante slavo del Partito Liberale del Montenegro. Ovvero, l' estradando dichiarò che, nel 2006, avrebbe ricevuto promesse di benefici qualora egli avesse convinto la minoranza serba in Montenegro a sostenere la secessione dalla Serbia senza opporsi alle decisioni della maggioranza mussulmana. Ciononostante, << *le sue dichiarazioni sono risultate non credibili, perché la persona oggetto di una richiesta di estradizione deve rendere verosimile l' esistenza di un rischio serio e oggettivo di un trattamento discriminatorio vietato (BGE 115 Ib 68, BGE 109 Ib 317). Non è sufficiente parlare di un “ regolamento di conti “ (BGE 123 II 161) riguardante vagamente delle opinioni politiche (BGE 132 II 469 e BGE 129 II 268) ... tutto si esaurisce in mere ed imprecise affermazioni ... non corroborate dal benché minimo elemento di seria consistenza. Il ricorrente si è limitato a mere congetture, non fondate su alcun indizio oggettivo* >> (BGE del 22/01/2010).

Il ricorrente afferma che, se espulso verso il Montenegro, patirebbe , durante la reclusione, torture e maltrattamenti disumani contrari all' Art. 3 CEDU. Il Comitato europeo per la prevenzione della tortura ha effettuato la sua ultima visita in Montenegro dal 15 al 22 Settembre 2008. Il Rapporto concernente tale sopralluogo non era purtroppo reperibile al momento della stesura delle motivazioni del BGE in questione. In un suo precedente Rapporto relativo alla visita effettuata nell' ex Confederazione di Serbia e Montenegro, dal 16 al 28 Settembre 2004, la delegazione del Centro per la prevenzione della tortura, analizzando la situazione nel Penitenziario di Spuz, non ha rilevato la presenza di maltrattamenti sui detenuti da parte del personale carcerario, constatando, in generale, un' atmosfera piuttosto ordinaria. L' 11/05/2007, il Montenegro ha aderito al Consiglio d' Europa ed è monitorato periodicamente. Nel Rapporto del 28/09/2009, il Segretariato Generale del Consiglio d' Europa non ha evidenziato violazioni dei Diritti umani nei Penitenziari montenegrini, rilevando, piuttosto, gli importanti progressi fatti dal Paese nell' ambito della riforma del sistema giudiziario e della lotta alla corruzione. Anche Amnesty International e Human Rights Watch, nel 2009, non hanno documentato regimi espiativi degradanti nelle carceri montenegrine. Del resto, la Corte europea dei Diritti dell' Uomo non ha mai condannato il Montenegro per la violazione dell' Art. 3 CEDU.

Dunque, nulla osta all' estradizione del ricorrente in Montenegro

B I B L I O G R A F I A

AMNESTY INTERNATIONAL, *Moldova. Police, torture and ill-treatment: it's just normal*,
23/10/2007

BERTRAND & UMMEL & HARDING, *Normes générales établies par le Comité européen pour*

la prévention de la torture suite aux visites de lieux de détention, in BERTRAND & NIVEAU, *Médecine, santé et prison*, Editions Médecine et Hygiène, Chene-Bourg, 2006

BÜTIKOFER REPOND & QUELOZ, *Les principales caractéristiques de la nouvelle loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs*, Revue pénale suisse, 122/2004

GÜRBER & HUG & SCHLÄFLI, *Basler Kommentar*, Schulthess Verlag, Basel, 2007

HEIMGARTNER, *Auslieferungsrecht*, Schulthess Verlag, Zürich / Basel / Genf, 2002

MOREILLON, *Entraide internationale en matière pénale*, Revue internationale de criminologie et de police technique et scientifique, Basel, 2004

MUTAF, *Droit à la santé des détenus au regard de la Convention européenne des droits de l'homme*, in BERTRAND & NIVEAU, *Médecine, santé et prison*, Editions Médecine et Hygiène, Chene-Bourg, 2006

SCHNEIDER & GARRE, *Basler Kommentar*, Schulthess Verlag, Basel, 2007

VIREDAZ, *Le système de sanctions suisse pour mineurs et jeunes adultes*, in KUHN & VOGLER & STEINER & DITTMANN & BESSLER, *Junge Menschen und Kriminalität – Les jeunes et la criminalité*, Schulthess Verlag, Bern, 2010

ZIMMERMANN, *La coopération judiciaire internationale en matière pénale*, Schulthess Verlag, Bern, 2009

Dottor Andrea Baiguera Altieri lic. jur. svizzero

and.baiguera@libero.it

baiguera.a@hotmail.com